



Associazione Nazionale Carabinieri

Nucleo volontariato di Ravenna - OdV -



Prot. n. 13/4.696/2015.

Ravenna, 11 settembre 2023

OGGETTO: COVID-19 E NUOVE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. Direttiva.

A TUTTI I VOLONTARI E VOLONTARIE

LORO SEDI (*chat e @*)



Con la circolare 11 agosto 2023, n. 25613 il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 alla luce delle novità del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105.

L'articolo 9 del citato decreto-legge abroga, dall'11 agosto 2023 (data di entrata in vigore), l'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante norme in materia di isolamento e auto sorveglianza.

Pertanto, dall'11 agosto 2023:

- per i positivi al Covid-19 **cade l'obbligo di isolamento**, nella propria abitazione o dimora, disposto per provvedimento dell'autorità sanitaria e fino all'accertamento della guarigione;
- ai soggetti che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al Covid-19 non è più applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente **nell'obbligo** di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con i positivi al Covid-19 e di **effettuare un test antigenico rapido** o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il Ministero della Salute, con la circolare n. 25613 del 2023, ha diramato le seguenti raccomandazioni:

per i soggetti positivi al Covid-19

Alle persone **risultate positive** in seguito ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, non più sottoposte alla misura dell'isolamento, **si raccomanda** di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie, come ad esempio:

- indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- rimanere a casa fino al termine dei sintomi se si è sintomatici;
- applicare una corretta igiene delle mani e evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza ed evitare di frequentare ospedali o RSA;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Contatti stretti con positivi al Covid-19

Nessuna misura restrittiva si applica alle persone venute a contatto stretto con casi accertati di Covid-19. Alle stesse si raccomanda comunque di porre attenzione all'eventuale comparsa di sintomi, di **evitare** il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza e, se dovessero manifestarsi sintomi suggestivi di Covid-19, di **eseguire** un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

Covid-19 e nuove misure di prevenzione per il settore sanitario

Sulla scorta del mutato andamento clinico-epidemiologico, il Ministero della Salute, con la successiva circolare dell'8 settembre 2023 n. 27648, ha diramato nuove indicazioni per l'esecuzione dei test diagnostici per chi accede o si ricovera nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e sociosanitarie. Fatte salve ulteriori indicazioni e misure di prevenzione e protezione aggiuntive da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, si legge nella circolare, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2:

- all'accesso al Pronto Soccorso, per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19, per i pazienti che dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni nonché per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento in reparti assistenziali ad alto rischio, come quelli nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.
- per gli ospiti al momento dell'accesso alle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti.
- **I visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle stesse strutture.**

Gli operatori sanitari che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.

Come comportarsi negli ambienti di lavoro

Superata la normativa emergenziale, resta difficile pensare che negli ambienti di lavoro possano ancora trovare applicazione il "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*", aggiornato il 6 aprile 2021 e le linee guida emanate nel periodo pandemico.

La cornice normativa entro cui operare è composta, da un lato, dalle norme del TUSL con le sue specifiche misure di sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, dall'altro, dall'art. 2087 cod. civ. che impone **l'osservanza di un generico obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro** "debitore di sicurezza", con il regime probatorio della responsabilità contrattuale previsto dall'art. 1218 cod. civ.

Preso atto di quanto sopra, lo scrivente nel raccomandare ai volontari il rispetto delle norme di cui si tratta, ritiene opportuno e utile dotare tutti i volontari di mascherina equiparata alla FP2 con logo, flacone di liquido disinfettante ricaricabile e guanti monouso. Pertanto, i volontari e volontarie che ne sono sprovvisti dovranno passare in Associazione per il ritiro.

Lo smart working come misura prevenzionale

Tra le misure di prevenzione adottabili dal datore di lavoro si annovera anche il lavoro da remoto. Relativamente allo smart working emergenziale c'è però da segnalare che il diritto (assoluto, vale a dire da garantire anche se la mansione svolta non è compatibile con la modalità agile) allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie super invalidanti è scaduto il 30 settembre 2023 (articolo 28-bis del decreto lavoro, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,

convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) e ad oggi non sono previste ulteriori proroghe.

Riferimenti normativi:

- MINISTERO DELLA SALUTE - CIRCOLARE N. 27648 DELL' 8 SETTEMBRE 2023
- MINISTERO DELLA SALUTE - CIRCOLARE N. 25613 DELL'11 AGOSTO 2023
- DECRETO LEGGE N. 105 DEL 10 AGOSTO 2023
- DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 - TU sicurezza lavoro - (aggiornato al 03/07/2023)

Ringrazio per la collaborazione.

Cordialmente

IL PRESIDENTE DEL NUCLEO
S.Ten. CC (r) Mimmi Cav. Uff. Isidoro

